



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Avv. Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
108	07/11/2022	17	6

Oggetto:

D.lgs152/06 titolo IIIbis- Presa d'atto della modifica non sostanziale -Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi- cod.IPPC 5.1 5.3 e 5.5 -impianto sito in Zona ASI Z5-Benevento di titolarita' della SANAV srl.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE

- la Ditta SANAV Srl, legale rappresentante e gestore ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***- ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OM- con D.D. n. 49 del 5.08.2015 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - cod.IPPC 5.1-5.3-5.5 - a seguito di riesame e modifica sostanziale dell’ impianto di “trattamento biologico e chimico-fisico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi” sito a Benevento - Zona Industriale C.da Ponte Valentino, Foglio 33 particella 1047;
- con DD n. 254 del 17.12.2015 è stato preso atto delle modifiche non sostanziali dovute a :
 - miglioramento delle operazioni meccaniche preliminari,attraverso l'inserimento di una stazione di grigliatura fine in aggiunta a quella di grigliatura grossolana esistente;
 - modifica dell'impianto di ossidazione chimica Fenton, che consentirà una migliore flessibilità del sistema di trattamento;
 - disidratazione fanghi effettuata con l'attuale nastropressa opportunamente automatizzata per la disidratazione dei fanghi;
 - variazione della viabilità interna-resa necessaria al fine di migliorare le condizioni di sicurezza degli operatori addetti alle attività di scarico;
 - la rilocazione dello stripper adsorber;
 - la rilocazione dei serbatoi da 10mc destinati al contenimento di acidi e basi;
 - l'inserimento dell'attività di smaltimento D8 e D9 sui rifiuti CER 130403* e 160708*;
 - nel rispetto dei quantitativi massimi giornalieri ed annuali trattati, la possibilità di trattare i rifiuti tutti i giorni dell'anno sia nella sezione di impianto “chimico fisico” che nella sezione di impianto “biologico”;
 - la sostituzione delle previste caldaie di riscaldamento dell'acqua per i servizi igienici alimentate a metano con scaldini ad alimentazione elettrica;
 - l'installazione di un serbatoio di gasolio per l'alimentazione dei muletti.
 - Con DD n.82 del 26.08 2016 è stato autorizzato l'utilizzo del nuovo parco serbatoi;
 - Con Decreto Dirigenziale n.35 del 18.02.2019, è stato preso atto del cambio del rappresentante legale/gestore da Dr.ssa ***OMISSIS*** ***a ing. ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ** dovuta all'inserimento di una fase di pretrattamento;
 - Con DD n 6 del 16.01.2020 è stato preso atto delle modifiche non sostanziale dell'impianto dovuta: all'inserimento di una fase di evaporazione; all'inserimento di un cogeneratore; alla sostituzione di alcuni dei rifiuti già autorizzati ed in particolare:

Rifiuti eliminati :

CER	Descrizione
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
05 01 12*	Acidi contenenti oli
05 01 13	Fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
06 01 02*	Acido cloridrico
07 02 08*	Altri fondi e residui di reazione
07 03 08*	Altri fondi e residui di reazione
07 04 08*	Altri fondi e residui di reazione
07 05 08*	Altri fondi e residui di reazione
07 06 08*	Altri fondi e residui di reazione
07 07 08*	Altri fondi e residui di reazione
07 01 08*	Altri fondi e residui di reazione
08 01 18	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici,diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17*
08 03 16*	residui di soluzione chimiche per incisione
10 01 22*	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie,contenenti sostanze pericolose;
10 07 07 *	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento contenenti oli

10 13 14	Rifiuti e fanghi di cemento
13 01 04*	Emulsioni clorurate
13 08 01*	Fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione

Rifiuti inseriti con indicazione delle attività di gestione che si intendono effettuare:

CER	Descrizione	Codice attività						
		D9	D8	D15	D14	D13	R12	R13
01 05 07	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 010505 e 010506.	X		X	X	X	X	X
02 01 02	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X		X	X	X	X	X
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate) effluenti raccolti separatamente e trattati fuori sito	X	X	X				
02 02 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X	X			X	X
02 02 04	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X				
02 03 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X				
02 06 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X				
04 01 04	Liquido di concia contenente cromo	X		X	X	X	X	X
04 01 06	Fanghi prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	X		X	X	X	X	X
06 10 02*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose	X		X	X	X	X	X
08 01 14	Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	X	X	X			X	X
13 04 01*	oli di sentina della navigazione interna	X	X	X	X	X		
14 06 03*	Altri solventi e miscele di solventi	X		X	X	X	X	X
14 06 04*	Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati	X		X	X	X	X	X
16 05 07*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X		X	X	X	X	X
16 05 08*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X
18 01 06*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X
19 08 09	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	X		X	X	X	X	X

Con DD n. 53 del 13.07.2021 è stato preso atto della modifica non sostanziale dovuta a:

- potenziamento dell'impianto di aspirazione ed abbattimento delle emissioni in atmosfera prodotte;
- installazione di un sistema di disoleazione in aggiunta all'impianto di trattamento in batch ad oggi presente;
- installazione di ulteriore centrifuga e di un gruppo automatico per il condizionamento del fango;
- l'aumento del numero di giorni di trattamento rifiuti;
- la diversa modalità di allocazione dei rifiuti posti all'interno del capannone (area dedicata all'attività R13 e D15) e l'aumento della quantità massima stoccabile;
- l'implementazione del trattamento in batch;
- l'incremento delle aree dei rifiuti prodotti;
- la realizzazione di un'area di pre accettazione dei rifiuti in ingresso;

- la riallocazione di alcuni impianti.
 - La SANAV srl ha presentato in data 11.4.2022 comunicazione di modifica non sostanziale ,acquisita al prot. 212542 del 21.04.2022, dovuta alla “Realizzazione di un impianto di essiccamento fanghi del tipo a tappeti mobili a bassa temperatura (75-120°C) con un aumento della superficie impiantistica di circa 1670mq e quindi inferiore al 10% della superficie dell'impianto nell'attuale configurazione;
La suddetta modifica, come dichiarato nella relazione tecnica allegata all'istanza comportera' :
1. una netta riduzione del quantitativo di fanghi da conferire presso impianti terzi con conseguente riduzione del traffico veicolare indotto quantizzabile in circa 200 automezzi pesanti/anno in ingresso ed in uscita dall'impianto;
 2. una netta riduzione del quantitativo di fanghi da avviare allo smaltimento in quanto buona parte del fango trattato potrà essere inviata ad impianti di recupero(valorizzazione termica, produzione laterizi, etc..)
 3. una riduzione dei tempi di giacenza dei fanghi presso l'impianto;
- è stata allegata alla comunicazione scheda L ed il piano di monitoraggio e controllo debitamente aggiornati con la modifiche progettate ;
 - la ditta ha effettuato il versamento della tariffa istruttoria pari a € 2.050,di cui al DM. n.58 del 06/03/2017, e DGR Campania n.43 del 9.2.2021;
 - con nota prot. 224165 del 28.04.2022,è stata indetta e convocata la conferenza di Servizi asincrona invitando l'ARPAC, il comune di Benevento, la Provincia di Benevento, il Consorzio ASI, l'ATO Rifiuti di Benevento e l'Università del Sannio per la redazione del rapporto tecnico istruttorio, ai sensi della convenzione stipulata con la Regione Campania;
 - in data 12.05.2022 è stato acquisito al prot. 250138 il rapporto tecnico istruttorio dell'Università del Sannio con cui la stessa ha ritenuto necessario chiarimenti/documentazione in merito;
 - in data 13.05.2022 è stato acquisito al prot.252344 il parere tecnico dell'ARPAC,con cui la stessa ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti ed integrazioni documentali;
 - in data 30.6.2020 sono state acquisite al prot. 339185,le integrazioni richiesta dall'Università del Sannio, e dall'ARPAC ;
 - Nella suddetta relazione la SANAV srl ha inserito anche la fase di recupero sostanze;
 - in data 363273 del 13.7.2022 è stato acquisito il rapporto tecnico istruttorio redatto dall'Università del Sannio, a seguito della trasmissione delle integrazioni richieste, ed in cui la stessa ha ritenuto in particolare che “..le modifiche proposte appaiono riconducibili alla fattispecie di cui alla lett.l dell'art.5 del TUA (modifica non sostanziale) ed ha richiesto aggiornamento delle schede alla luce della modifica proposta e in merito al recupero di sostanze ha ritenuto che la stessa rientri nell'end of waste (art.184bis) e pertanto necessita dettagliata relazione in merito;
 - in data 11.7.2022, è stato acquisito al prot. 357074,il parere favorevole, del Consorzio ASI di Benevento, con le seguenti condizioni e prescrizioni di cui al presente dispositivo;
 - l'ARPAC, a seguito dell' acquisizione dei suddetti chiarimenti/integrazioni , con nota prot.44736 del 19.7.2022,acquisita, in pari data, al prot. 374759, ha espresso parere favorevole con le prescrizioni di cui al presente dispositivo,e precisando, in merito al recupero di sostanze, che “la Ditta non ha formulato una richiesta di attivazione di operazioni di recupero per la produzione di End of Waste (Relazione ai sensi della Delibera SNPA n. 156/2022 – Rev. gennaio 2022 di approvazione Linee Guida SNPA n. 41/2022, indicazione stalli allocazione End of Waste, operazioni di recupero previste R, modalità di registrazione dei materiali ottenuti, norme di riferimento per le materie ottenute e tipologia di analisi previste, norme e modalità di prelievo dei campioni, etc...)”;
 - con nota prot. 389474 del 27.7.2022 questa UOD ha comunicato alla ditta che la modifica relativa al **“recupero di sostanze”** ai sensi dell'art. 183 lettera z , non era accoglibile, al fine della adozione della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi indetta con nota prot.224165 del 28.4.2022, ed ha richiesto alla stessa la trasmissione della documentazione definitiva senza la parte relativa al suddetto recupero;
 - in data 12.8.2022 è stata acquisita agli atti la suddetta documentazione, che è stata inviata a tutti gli Enti interessati in data 26.8.2022 con nota prot.421926, fissando al 20.9.2022 il termine per la trasmissione del parere definitivo degli Enti interessati;
 - in data 31.8.2022 la SANAV ha trasmesso le planimetrie richieste dall'Università del Sannio;
 - in data 6.9.2022 è stato acquisito al prot.434813 del 6.9.2022 il rapporto tecnico istruttorio dell'Università del Sannio prot. 20978 del 5.09.2022,con cui la stessa ha ritenuto che “la proposta relativa all'installazione dell'impianto di essiccazione dei fanghi appare riconducibile alla fattispecie di cui alla lettera L del TUA (modifica non sostanziale),e quindi a quanto in merito previsto dal c.1 dell'art.29nonies della stessa norma”;
 - non sono pervenuti nel termine fissato i pareri della Provincia di Benevento e dell'ASLBN1, del Comune di Benevento e dell'ATO rifiuti di Benevento;

TENUTO CONTO che

- entro il termine perentorio del 20.09.2022, le amministrazioni coinvolte erano tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.;
- Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 14bis della L.241/90, l'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito;
- Con nota prot.466047 del 23.09.2022 è stata adottata la Determinazione conclusiva positiva della Conferenza di Servizi relativa modifica non sostanziale dell'impianto dovuta a "Realizzazione di un impianto di essiccamento fanghi del tipo a tappeti mobili a bassa temperatura (75-120°C) con un aumento della superficie impiantistica di circa 1670 mq e quindi inferiore al 10% della superficie dell'impianto nell'attuale configurazione";

TENUTO CONTO.altresi,

- 1) che l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con **D.D. n. 49 del 5.08.2015 e successive modifiche**, è tutt'ora valida, in quanto la Ditta ha presentato nei termini assegnati l'istanza di riesame con valenza di rinnovo;
- 2) del parere favorevole con prescrizioni espresso dall'ARPAC con nota prot.44736 del 19.7.2022,acquisita, in pari data, al prot. 374759;
- 3) del rapporto tecnico istruttorio dell'Università del Sannio prot. 20978 del 5.9.2022, acquisito al prot.434813 del 6.9.2022,che ,quale allegato 1, è parte integrante del presente atto;
- 4) del parere favorevole con condizioni/prescrizioni, espresso dal Consorzio ASI di BN con nota prot. 904 del 5.9.2022, acquisito al prot. 434813 del 6.9.2022;

TENUTO CONTO

- della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 ,comma 2, del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento;
- che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art.67 del Dlgs 159/11 come da nota del Ministero dell'Interno del 17.9.2018;

RITENUTO

di dover prendere atto della modifiche non sostanziali comunicate, ai sensi del comma 1 dell'art.29nonies del D. Lgs. 152/06 Titolo IIIbis;

VISTI

- il D.Lgs.152/06 e s.m.i ;
- il D.M. 24.04.08 e smi;
- la DGRC 925/2016;
- La DGRC 43/2021;

Alla stregua dell'istruttoria e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa compiuta dal responsabile del procedimento Dr.ssa Grazia Rosella, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività,

DECRETA

Per quanto espresso in premessa,che si intende trascritto e riportato ,

-di prendere atto delle modifiche non sostanziali comunicate dalla SANAV srl, legale rappresentante e gestore ing.Antonio Senatore nato a ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMIS ed impianto sito in zona ASI Z5 Loc.Ponte Valentinio, con nota acquisita al prot.212542 del 21.04.2022, e successiva documentazione integrativa acquisita al prot.412568 del 12.08.2022 , dovuta alla:

"Realizzazione di un impianto di essiccamento fanghi del tipo a tappeti mobili a bassa temperatura (75-120°C) con un aumento della superficie impiantistica di circa 1670 mq e quindi inferiore al 10% della superficie dell'impianto nell'attuale configurazione",con le prescrizioni di seguito indicate.

1.Prescrizioni ARPAC

A – COMPONENTE RIFIUTI.

1. Si prende atto della planimetria del sito comprensiva delle aree di allocazione dei rifiuti e dell'indicazione dei potenziali CER (EER) stoccabili nelle varie macroaree. Per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti e lo stoccaggio dei rifiuti rispettare le macroaree indicate nell'ultima planimetria presentata. Evitare lo spostamento e in generale il posizionamento dei contenitori al di fuori delle macroaree dedicate, se non preventivamente assentito dalla Regione Campania. Le aree dedicate agli stalli per lo stoccaggio dei rifiuti/materie prime dovranno essere dotate di cartellonistica/etichettatura adeguata.

2. Relativamente alla gestione dei rifiuti attenersi a tutte le modalità operative e di gestione previste dalla normativa vigente e dalla DGRC n. 8/2019 per la parte relativa alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti. Se tecnicamente possibile eventuali rifiuti ubicati all'esterno dovranno essere protetti dall'azione diretta degli agenti atmosferici, ferma restando in ogni caso l'attuazione delle azioni di mitigazione sulle emissioni eventualmente prescritte. I serbatoi per rifiuti liquidi e materie allo stato liquido devono essere allocati in aree con sistema di raccolta di eventuali sversamenti accidentali e dotati di idonei bacini di contenimento proporzionati ai volumi di liquidi o rifiuti liquidi sottesi, attenendosi alle rispettive norme di settore. I rifiuti pericolosi dovranno essere sempre allocati in idonei contenitori e/o al coperto.
3. Preso atto dei rifiuti riportati nella Scheda I si ritiene necessario che, se si potranno produrre occasionalmente rifiuti caratterizzati da EER non previsti o legati ad esigenze emergenziali non assentiti dall'AIA, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla specifica normativa vigente nazionale e regionale.
Nell'ipotesi di produzione rifiuti non inclusi nella Scheda I, facenti parte sistematica del ciclo produttivo, dovrà esserne data immediata comunicazione all'A.C. per le valutazioni conseguenti, anche su eventuali modifiche impiantistiche intervenute. In generale tutti i rifiuti prodotti dovranno essere riportati nella comunicazione annuale all'A.C., tenendo aggiornata scheda I e relativa planimetria per eventuali controlli. Il Responsabile dell'impianto dovrà curare la corretta applicazione delle procedure di gestione degli eventuali rifiuti generati in caso di eventi emergenziali e di tutte le azioni necessarie (anche preventive) per mitigare gli impatti, applicando quanto previsto da specifiche Direttive/Linee Guida e provvedendo eventualmente ad aggiornare i Piani di emergenza autorizzati.
In caso di variazioni relative ai rifiuti in ingresso INT4 prevedere invece ad aggiornare preventivamente la Scheda INT4.
4. Si prende atto del prospetto riassuntivo della capacità massima complessiva di stoccaggio istantanea in impianto cumulativa come risulta dal prospetto riportato in allegato alla nota della Regione Campania prot. 347775 del 05.07.22 acquisita al prot. ARPAC n. 41656 del 06.07.22.
5. Si prende atto che, come stabilito nel DD 215 del 29.11.2012, nella Scheda Int4 non risulta possibile definire i quantitativi annuali e giornalieri per singolo CER, in quanto estremamente variabili e non quantizzabili (restando comunque validi i limiti giornalieri e annuali complessivi per rifiuti pericolosi e non pericolosi, oltre alle operazioni autorizzate; oltre alla tempistica di permanenza dei rifiuti in impianto pari ad un massimo di 6 mesi). In ogni caso rispettare i quantitativi massimi cumulativi istantanei di cui al punto precedente.
6. In generale si ricorda che la Ditta resta responsabile dell'applicazione delle disposizioni antincendio impartite dai Vigili del Fuoco e dalla normativa vigente nazionale e regionale, oltre che dai Piani di Emergenza. Nel caso in cui prescrizioni dei Vigili del Fuoco comportino modifiche dell'allocazione di materiali/rifiuti rispetto a quanto precedentemente autorizzato, la Ditta dovrà provvedere al loro immediato aggiornamento presso l'Autorità Competente (Scheda I e/o Planimetria di Allocazione Rifiuti). Viceversa nel caso di modifiche all'impianto che comportino variazioni rispetto a quanto autorizzato dai VV.F. la Ditta dovrà provvedere immediatamente a comunicarlo al competente Settore VV.F. ove previsto e/o necessario.
7. Relativamente alla gestione, manipolazione e miscelazione dei vari rifiuti in ingresso o prodotti rispettare in generale le disposizioni di legge e quanto specificatamente autorizzato, oltre a quanto previsto dalla DGR Campania n. 8/2019. e dalle BAT di settore sul trattamento rifiuti.
8. Prevedere nel Report annuale di cui al DD 95/2018 la completa compilazione delle Tabelle 1.8.1 e 1.8.2 (t (Mg) e m³ con indicazione quantitativi mensili) inserendo anche eventuali nuovi rifiuti prodotti. Riportare il valore 0 (zero) per i rifiuti non gestiti o prodotti nell'anno di riferimento. Nel caso di modifiche relative ai rifiuti prodotti ne dovrà essere

informata l'A.C., nel report annuale. Per i rifiuti prodotti con continuità dovranno essere sinteticamente indicate le eventuali motivazioni della mancata produzione nell'anno di riferimento.

Per la Tab. 1.9.2 si rinvia ad eventuali determinazioni dell'Autorità Competente sulla necessità/opportunità di prevedere le verifiche decennali sul suolo conformemente a quanto previsto dall'art 29-sexies - Autorizzazione integrata ambientale, comma 6-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Prevedere un monitoraggio con frequenza al massimo mensile dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna ai locali dell'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo e delle acque sotterranee. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti/materie e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi, in particolare quelli dei serbatoi per rifiuti/materie liquidi. L'attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo deve essere riportata negli appositi quaderni di manutenzione e controllo e trascritta nella Tab. 2.1.5 del Report PMC annuale.

9. Garantire, per tutti i materiali prodotti o derivanti dal ciclo esaustivi controlli conformi alle norme vigenti (sia di tipo chimico che di tipo merceologico come specificatamente richiesto dalle norme di riferimento). Relativamente ai rifiuti prodotti dalle fasi di lavorazione e in generale dal funzionamento dell'impianto, destinati a recupero/smaltimento devono essere opportunamente classificati come previsto dalla Ditta con analisi annuali o con frequenze minori ove previsto da norme specifiche o da modalità operative prescritte dagli impianti di conferimento, ai sensi della Parte IV del D.Lgs 152/06, con particolare riferimento ad eventuali rifiuti con codice a specchio. ARPAC si riserva di prelevare nel corso di validità dell'Autorizzazione almeno n° 3 campioni di rifiuto con oneri a carico della Ditta.
10. Prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali (materiali adsorbenti o simili da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza).
11. Prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti.
12. In ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 223/2019 (oltre che dalle BAT Conclusions 2c e 2d 2018 sul trattamento rifiuti) tenere in impianto un adeguato sistema di registrazione (Registro di Carico e Scarico e/o altri sistemi complementari) che consenta, tra l'altro, di tracciare la posizione e l'inventario della quantità dei rifiuti presenti in impianto (rifiuti prodotti in deposito temporaneo e rifiuti in ingresso e gestiti in recupero/smaltimento/stoccaggio/deposito) in ogni fase, anche a seguito dei successivi passaggi interni all'impianto, oltre che di tracciare i tempi del deposito temporaneo e i tempi di stoccaggio/deposito dei rifiuti gestiti al fine di consentire controlli.

B – COMPONENTE ARIA.

13. **La portata (Nm^3/h) del camino E5** riportata nella scheda L: *emissioni in atmosfera* è $24.000 Nm^3/h$, mentre quella riportata nella documentazione integrativa trasmessa è $20.400 Nm^3/h$. Ad ogni modo, dal calcolo effettuato con la seguente formula, utilizzando i dati trasmessi (*sezione del condotto, velocità dei fumi e temperatura degli effluenti al camino*):

$$\text{si ottiene } \text{Sezione}(m^2) \times \text{Velocità media}(m/s) \times \frac{273 \times P_{STAT.ASS.(mbar)}}{1013 \times (273 + T_{Emissione})} \times 3600 \text{ ta di progetto autor.}$$

14. Prevedere per l'**emissione convogliata E5** il controllo dei parametri riportati nella tabella

sottostante (COV, NH₃, H₂S, HCl, NO_x), il rispetto dei relativi valori limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo dei relativi metodi di prelievo e analisi:

Punto di emissione	Impianti/fasi lavorative	Parametri	Valori limite di emissione (mg/Nm ³)	Riferimenti normativi	Metodi di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm ³ /h)
E5	Impianto di essiccazione fanghi e impianto di aspirazione e di tipo generale del locale essiccazione fanghi e stoccaggio fanghi da essiccare e fanghi essiccati.	COV ¹	Classi dalla I alla V, punto 4 (Tab D), parte II, all.1, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.		UNI EN 13649:2015	17.414
		NH ₃	250	Classe IV, punto 3-Tab. C, parte II, all.1, parte quinta D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.	UNI EN ISO 21877:2020	
		H ₂ S	5	Classe II, punto 3-Tab. C, parte II, all.1, parte quinta D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.	UNI 11574:2015	
		HCl	30	Classe III, punto 3 (Tab. C), parte II, all.1, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06	Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00)	
		NO _x ² (espressi come NO ₂)	500	Classe V, punto 3-Tab. C, parte II, all.1, parte quinta D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.	Rapporto Istisan 98/2 (DM 25/8/00), UNI EN 14792:2017	

- Impianto di abbattimento previsto: **scrubber a doppio stadio (acido e basico-ossidativo) con utilizzo di acido solforico (H₂SO₄) e ipoclorito di sodio/ Idrossido di sodio (NaClO/NaOH).**

(1) Indicare nei certificati analitici la tipologia di COV (Composti Organici Volatili) determinati e classe di appartenenza. Si ricorda che al fine del rispetto del limite di emissione è necessario considerare i criteri stabiliti al punto 4 (Tabella D), parte II, allegato I, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., sia nel caso di presenza di più sostanze della stessa classe che nel caso di presenza di più sostanze di classi diverse.

(1) I gas della combustione del bruciatore del nuovo impianto sono utilizzati direttamente per la fase di essiccazione. Pertanto, come previsto dalla lettera a), comma 10, art. 273-bis del D.Lgs. 183/2017 e ss.mm.ii., il bruciatore di PTN pari a 3,2 MW, alimentato a metano, non costituisce medio impianto di combustione, ma va effettuato, ugualmente, il monitoraggio del

parametro NO_x (espressi come NO_2).

15. Relativamente alle **modalità di trasporto dei fanghi disidratati e stabilizzati dal locale nastropressa al nuovo locale essiccamento fanghi**, utilizzare esclusivamente cassoni/contenitori a chiusura ermetica e a perfetta tenuta, al fine di evitare *emissioni odorigene* ed evitare la produzione di *percolati*.
16. Relativamente al locale dove sarà effettuata la nuova **fase di essiccazione fanghi e stoccaggio fanghi da essiccare, provenienti dal locale nastropressa, e fanghi essiccati, da avviare a recupero presso impianti terzi autorizzati o a smaltimento presso impianti di discarica**:
- a) **provvedere alla sua continua depressione** mantenendo chiuse le finestre presenti e garantendo la minimizzazione dei tempi di apertura dei portali di accesso;
 - b) provvedere all'installazione di un *manometro* con sistema di allarme sonoro e registrazione in continuo dei dati attestanti l'efficienza della *depressione* di tale locale;
 - c) prevedere **sistemi di controllo automatico dell'apertura e chiusura del/i portale/i di accesso**;
 - d) prevedere lo **stoccaggio dei suddetti fanghi** (fanghi da essiccare, provenienti dal locale nastropressa, e fanghi essiccati, da avviare a recupero presso impianti terzi autorizzati), **esclusivamente all'interno di tale locale, mantenendo i presidi ambientali sempre in funzione, anche durante il periodo notturno (Ore di funzionamento: 24)**;
 - e) **non effettuare sul piazzale esterno operazioni di movimentazione dei fanghi di depurazione**.
2. **Le portate effettive, misurate durante i campionamenti in autocontrollo, devono corrispondere alle suddette portate di progetto autorizzate con un range di tolleranza pari a $\pm 20\%$** . Qualora venga riscontrata una variazione superiore o inferiore al 20% della *portata di progetto*, la ditta dovrà gestire l'anomalia tempestivamente con azioni interne, dare immediata comunicazione agli *Enti* e, contestualmente, richiedere un aggiornamento dell'*atto autorizzatorio*, specificandone le motivazioni tecniche dell'aumento o della diminuzione rispetto ai valori di progetto. Pertanto, monitorare regolarmente la situazione impiantistica dei *sistemi di captazione, convogliamento, filtrazione e ventilazione degli effluenti gassosi*.
3. In merito al nuovo **impianto di abbattimento delle emissioni convogliate in atmosfera (N° 1 Scrubber a doppio stadio acido e basico-ossidativo)** relativo al *punto di emissione convogliata in atmosfera E5*:
- effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la sua funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel *manuale d'uso e di manutenzione* dalla ditta costruttrice dello stesso;
 - rispettare quanto previsto dalla *Deliberazione di Giunta Regionale*

della Campania n° 243 del 8.5.15 - Revisione e aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla D.G.R. 5 agosto 1992, n° 4102 e, in particolare, **provvedere a installare i sistemi di controllo previsti in grado di rilevare il corretto funzionamento dei filtri stessi;**

- **mantenere tale presidio ambientali sempre in funzione, anche durante il periodo notturno.**

4. Aggiornare con le modifiche apportate il **registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo**, al quale devono essere allegati i **certificati analitici**, e il **registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento** delle emissioni (*Registrare le caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti*), secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8, allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. Tali registri devono essere posti a disposizione degli *organi di controllo* e mantenuti per almeno 5 anni.

5. Al fine di garantire le **condizione di stazionarietà** necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, **posizionare correttamente il tronchetto di prelievo del camino E5**, rispettando le *norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN*

13284-1:2017). Collocare i *punti di prelievo* in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Le *condizioni di stazionarietà* sono garantite quando il *punto di prelievo* è collocato almeno **5 diametri idraulici** a valle e almeno **2 diametri idraulici** a monte di qualsiasi discontinuità. Il **diametro idraulico (D_h)** è definito come:

dove: S è la sezione di passaggio, D_n il diametro.

Nel caso di **condotti circolari**, il **diametro idraulico** coincide con il **diametro geometrico** interno della sezione.

Il **numero dei punti di prelievo** deve essere stabilito in base alle dimensioni del condotto secondo quanto riportato nella seguente *tabella*:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo	
Fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
Da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 a 1 m	2 punti	Al centro dei
				segmenti uguali in
				cui è suddiviso il
Superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti	lato

Ogni *punto di prelievo* deve essere attrezzato con **tronchetto metallico di diametro interno da 3 pollici filettato internamente passo gas**, deve **sporgere per circa 50 mm dalla parete e chiuso con un tappo avvitabile**. I *punti di prelievo* devono essere collocati ad almeno **1-1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio** della postazione di lavoro e il **bordo inferiore del bocchettone** deve essere collocato almeno **20 cm al di sopra del parapetto** più alto della piattaforma di lavoro; inoltre, **la zona del punto di prelievo** deve essere libera da ostacoli che potrebbero ostacolare l'introduzione e l'estrazione delle *sonde di campionamento*.

I *camini* devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un *autocontrollo periodico delle emissioni*, ma sia comunque previsto un *valore limite di emissione*.

21. Rendere facilmente accessibile il punto di prelievo e misura dei camini al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera, in rispetto delle *norme di sicurezza* previste in materia di *prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro* ai sensi del *D.Lgs. n°81/08 e ss.mm.ii.* In particolare:

- a) l'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opereranno i *tecnici ARPAC* incaricati di eseguire prelievi e misure alle *emissioni in atmosfera*;
- b) i punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro;
- c) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento dei tecnici in condizioni di sicurezza.

22. Apporre anche sul nuovo *camino*, in prossimità del punto di prelievo, un'**etichetta inamovibile** riportante la denominazione univoca con scritta indelebile del punto di emissione e il diametro del condotto.

23. Al fine di **favorire la dispersione delle emissioni**, la direzione del loro flusso allo sbocco dei *camini* deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno *un metro* qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di *dieci metri* (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra *10 e 50 metri* da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

24. I **metodi di prelievo e analisi delle emissioni**, nonché i *criteri di valutazione* delle stesse per il rispetto dei *limiti*, dovranno essere rispondenti alla *normativa vigente in materia*. In particolare, oltre alle *norme tecniche* sopra menzionate, relativamente alla determinazione della temperatura, pressione, velocità e portata dei flussi gassosi convogliati, utilizzare come riferimento la norma UNI EN ISO 16911- 1:2013, mentre per la determinazione del vapore acqueo nei condotti utilizzare come riferimento la norma UNI EN 14790:2017 (*Condensazione e adsorbimento su gel di silice – Gravimetria*).

25. Relativamente al **campionamento delle suddette emissioni convogliate in atmosfera**, per la verifica di conformità ai valori limite di emissione, espressi come *concentrazione* e stabiliti come *media oraria*, in considerazione della durata e caratteristiche delle *fasi lavorative* da cui deriva l'emissione, così come previsto dal § 2.3 dell'*allegato VI* alla *parte quinta* del *D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.*, si dovrà far riferimento a **n° 1 campionamento della durata pari almeno a n° 1 ora di funzionamento dell'impianto**.

26. **Condizioni di normalizzazione dei risultati** - Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni, da confrontare con i *valori limite di emissione*, sono determinate alle seguenti condizioni:

- a) *temperatura 273°K*;
- b) *pressione 101,3 kPascal*;
- c) *gas secco*.

23. Effettuare i **campionamenti in autocontrollo delle emissioni convogliate**, con la *frequenza* riportata nel § *E* del presente *parere*, comunicando, con almeno *15 giorni naturali e consecutivi di preavviso*, le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di campionamento in autocontrollo delle emissioni convogliate in atmosfera. Successivamente, trasmettere, entro il *30 aprile* di ogni anno, al Dipartimento ARPAC di Benevento e all'*Autorità Competente* e il **report relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo**, secondo quanto predisposto dalla *Giunta Regionale della Campania*

DD_N 95 del 9.11.2018 (Modello report annuale dei dati relativi agli autocontrolli degli impianti in possesso dell'AIA), con i seguenti allegati:

a) **relazione tecnica sulle attività di campionamento** riportante: *attrezzatura utilizzata, ugello sonda polveri (mm), metodi di misura e analisi, dimensioni/diametro e relativa sezione (m²) del camino, potenza termica nominale degli impianti di combustione (espressa in watt termici o suoi multipli), combustibile utilizzato e data installazione, volume campionato (litri), flusso di campionamento (litri/m), portata (Nm³/h), temperatura emissione (°C), temperatura pompa aspirazione (°C), pressione atmosferica (mbar), velocità gas (m/s), acqua assorbitore (g), % O₂ rilevata, calcoli relativi alla correzione dell'umidità e tenore di O₂ nei fumi;*

b) **certificati analitici.**

C – COMPONENTE RUMORE.

24. La data delle misure fonometriche in autocontrollo deve essere comunicata a questa Agenzia con congruo anticipo.

25. Una copia del rapporto di rilevamento acustico in autocontrollo, completo dei report fonometrici, deve essere inviato a questa Agenzia, oltre che all'Autorità Competente.

D – COMPONENTE ACQUA.

31. Nulla osta per la matrice acqua alla modifica non sostanziale consistente nella realizzazione di un impianto di essiccamento fanghi del tipo a tappeti mobili a bassa temperatura.

Come dichiarato dalla ditta la rete fognaria a servizio sia della parte interna al capannone che della porzione esterna utilizzata, sarà separata da quella esistente mediante:

- chiusura delle griglie presenti all'interno del capannone nelle aree utilizzate;
- isolamento del pozzetto di raccolta delle acque meteoriche posto nell' area di accesso al capannone dalla restante parte della rete fognaria ed installazione di una pompa di sollevamento che provvederà al trasferimento delle acque piovane alla rete fognaria a servizio dell'attuale area di impianto.

Nelle operazioni di trasporto dei fanghi dovranno essere prese tutte le precauzioni nell'evitare possibili imbrattamenti dei percorsi con perdite accidentali di colaticci. Qualora dovesse accadere si raccomanda di intervenire tempestivamente e con pulizia a secco.

In nessun caso dovranno verificarsi fuoriuscite di acque reflue dalla nuova area utilizzata, ovvero la ditta dovrà accertarsi che le pendenze siano effettivamente tutte nella direzione del pozzetto (da isolare) posto nell'area di accesso al capannone.

2.Prescrizioni Consorzio ASI BN:

- l'impianto deve essere utilizzato esclusivamente per uso proprio e non per conto terzi per quanto riguarda le attività previste dall'art.13,comma5, del regolamento per l'insediamento di iniziative imprenditoriali negli agglomerati del Consorzio ASI della provincia di Benevento" approvato, nella sua ultima versione, con Delibera di C.G.n.8 del 28.04.2022,che testualmente recita: "Nell 'agglomerato industriale di Ponte Valentino(Paduli-Benevento) non si da avvio all'istruttoria prevista dal comma 2 del presente articolo, anche in considerazione dell'art.19 lettera d) dello Statuto consortile, al fine di salvaguardare le aziende insediate e l'attuale vocazione prevalentemente agroalimentare, delle seguenti attività:

-Trasferenza;

-Compostaggio;

-Digestione anaerobica;

-incenerimento;

-Coincenerimento

A titolo esemplificativo e non esaustivo: della frazione umida (CER 02.02.03,02.03.04,02.05.01,02.06.01,,02.07.01,02.07.02, 02.07.04,19.03.05,19.08.05,19.08.14,20.02.01,20.03.02,20.01.08),dei rifiuti pretrattati (CER 19.12.04,19.12.10,19.12.12),dell'indifferenziato (CER 20.03.01) e di ogni altro rifiuto idoneo ad essere trattato negli impianti di cui sopra."

3.rispettare quanto contenuto nel DD n.49 del 5.08.2015 e successive integrazioni di cui ai DD.DD n.254 del 17.12.15, n.82 del 26.8.16,n.35 del 18.2.19, n.6 del 16.01.2020,n. 53 del 13.07.2021 non in contrasto con il presente atto;

- l'ARPAC Campania - Dipartimento Provinciale di Benevento nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti istituzionali svolge il controllo dell'osservanza, da parte del gestore, di quanto riportato nel presente provvedimento;

- di notificare il presente provvedimento alla ditta SANAV srl, all' ARPAC Campania Dipartimento provinciale di Benevento, al Comune di Benevento, al Consorzio ASI di Benevento, all'ASL BN1,alla Provincia di Benevento,all'ATO Rifiuti di Benevento e all'Università del Sannio;

-di trasmettere, per via telematica, copia alla Segreteria di Giunta e alla "sezione casa di vetro"del portale regionale per adempiere agli obblighi di pubblicazione;

- ai sensi dell'art. 3 comma IV della L. 7.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Avv. Anna Martinoli